



Convenzione pluriennale (2010-2012) fra l'Università degli Studi di Torino e la Compagnia di San Paolo

l'Università degli Studi di Torino (di seguito indicata anche come “l'Università” o “l'Ateneo”), con sede legale a Torino, Via Verdi 8, nella persona del Rettore, Prof. Ezio Pelizzetti, nato a Santhià (VC) il 16 febbraio 1944, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università

e

la **Compagnia di San Paolo** (di seguito indicata anche come “la Compagnia”), fondazione di diritto privato, con sede legale a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 75, rappresentata dal Presidente, Avv. Angelo Benessia, nato a Torino il 18 ottobre 1941, domiciliato per il presente atto presso la sede legale della Compagnia,

di seguito indicate anche come “le Parti” o come “gli Enti convenzionati”,

Premesso che:

- l'Università costituisce un soggetto fondamentale per la formazione delle giovani generazioni e per il mantenimento e lo sviluppo della conoscenza e dei saperi quali beni pubblici, garantendone la libertà culturale, scientifica e didattica e la loro diffusione a ogni livello, quali fattori di sviluppo civile, culturale ed economico;
- la Compagnia è un soggetto non profit che persegue finalità di utilità sociale, allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico e ha tra i propri obiettivi il sostegno alle attività nei campi della ricerca e della formazione universitaria e post-universitaria, anche quali fattori di sviluppo dell'area torinese e piemontese;
- l'Università, in un contesto caratterizzato da incertezze e difficoltà per il Sistema universitario nazionale, ha avviato un processo di programmazione di strategie e azioni che si è concretizzato in un piano strategico 2007-2012 e in un piano operativo 2009-2011, incentrati sullo sviluppo sostenibile;
- la Compagnia, nel quadro della propria programmazione pluriennale (2009-2012) e annuale, ha individuato, tra l'altro, quale obiettivo la valorizzazione del capitale umano e quale modello operativo gli accordi strategici con istituzioni accademiche, anche al fine di rafforzare le proprie capacità di indirizzo e l'impatto degli interventi definiti sulla base delle proprie priorità strategiche;

- l'Università e la Compagnia hanno sviluppato da tempo rapporti in uno spirito di reciproca collaborazione, con progetti e iniziative di rilievo nei campi della ricerca, della formazione avanzata, delle infrastrutture e delle strutture edilizie, collaborazione di cui questa Convenzione costituisce un ulteriore rafforzamento, con gli opportuni gradi di discontinuità procedurale e progettuale;
- la Compagnia è intervenuta a sostegno del programma di sviluppo dell'Università con la convenzione firmata il 21 dicembre 2000 (in attuazione del protocollo d'intesa tra la Parti del 28 ottobre 1999), con indicazione prioritaria a favore della realizzazione delle nuove biblioteche universitarie, e con la convenzione firmata il 22 dicembre 2003, per il polo scientifico di Grugliasco (Torino), con riferimento ai laboratori di Chimica e di Farmacia;
- l'Università e la Compagnia sono co-fondatori di due enti strumentali, il Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino) e (insieme al Politecnico di Torino) la *Human Genetics Foundation* (HuGeF) - Torino, hanno ruoli di rilievo in numerosi enti partecipati e convengono che la presente Convenzione costituisca uno strumento per rafforzare le sinergie in tali sedi, nel quadro di strategie condivise;
- l'Università e la Compagnia concordano sul fatto che, in un periodo caratterizzato da una progressiva contrazione dei fondi pubblici e da difficoltà economiche internazionali, il ricorso allo strumento della convenzione pluriennale e il principio del co-finanziamento degli interventi consentono alle Parti un più efficace sviluppo delle rispettive attività in un orizzonte di medio periodo;
- l'Università e la Compagnia condividono sia la rilevanza della dimensione europea come riferimento per i propri progetti e iniziative sia l'importanza di contribuire alla competitività dell'Ateneo attraverso l'allineamento ai migliori livelli internazionali per quanto attiene alla qualità dei servizi e della didattica e ai risultati della ricerca;
- l'Università e la Compagnia considerano l'attivazione di adeguati strumenti e modalità di valutazione elemento fondamentale delle rispettive strategie e della loro collaborazione, per quanto riguarda sia i progetti e le iniziative sostenuti nell'ambito della presente Convenzione sia lo strumento stesso della convenzione (come *infra* specificato).

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Obiettivi

1.1 La presente Convenzione si propone di favorire e di consolidare la collaborazione tra l'Università e la Compagnia, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, con i seguenti obiettivi:

- ampliare le opportunità di formazione avanzata per gli studenti, per quanto riguarda sia la qualità della didattica sia le infrastrutture disponibili, con particolare attenzione alla capacità di attrazione di studenti dall'estero;
- favorire il sostegno alla ricerca di eccellenza, anche come strumento per rafforzare la capacità dell'Ateneo di competere per l'acquisizione di risorse esterne, con costante attenzione alla valorizzazione dei giovani ricercatori;
- contribuire al rafforzamento della capacità del territorio di riferimento di attuare strategie coordinate nella ricerca e nella formazione avanzata, in grado di accrescerne sia l'attrattività sociale e culturale sia la competitività su scala nazionale ed europea;
- potenziare la rete di relazioni e collaborazioni internazionali dell'Ateneo, sia per favorire la mobilità di studenti e docenti sia quale indispensabile veicolo di innovazione e di fertilizzazione reciproca nella società della conoscenza.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La presente Convenzione riguarda un programma pluriennale di interventi incentrati sulla individuazione di assi strategici condivisi e sulla concentrazione delle risorse su "progetti di Ateneo", al fine di accrescerne l'impatto potenziale.

2.2 La Convenzione prevede tre macro-aree operative:

- Didattica e Alta formazione
- Ricerca
- Infrastrutture e interventi "trasversali".

2.3 La Convenzione definisce le modalità con cui le Parti concordano i "progetti di Ateneo" da sostenere, individuano i necessari apporti finanziari per la loro realizzazione, stabiliscono le opportune misure per le attività di rendicontazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione a essi collegate.

2.4 Nell'ambito della Convenzione le Parti concordano indirizzi strategici comuni per gli enti strumentali e gli enti partecipati (comprensivi dei Dipartimenti Interateneo e dei Centri Interuniversitari) in cui sono presenti, anche relativamente ai criteri per l'utilizzo di strutture e personale dell'Ateneo, al fine di assicurarne la coerenza programmatica e operativa con la Convenzione stessa, nel rispetto dell'autonomia statutaria di detti enti e con esclusione dall'ambito di applicazione della presente Convenzione dei finanziamenti a essi destinati dalla Compagnia.

2.5 Le Parti convengono altresì di escludere dall'ambito di applicazione della presente Convenzione solo le attività clinico-sanitarie di ambito universitario, con i vincoli di cui al successivo art. 7 comma ottavo.

2.6 La Convenzione non preclude la partecipazione dell'Università a bandi validi *erga omnes* eventualmente lanciati dalla Compagnia nel periodo coperto dalla Convenzione

stessa, secondo le specifiche procedure previste da detti bandi.

Art. 3 - Comitato di programmazione e monitoraggio

3.1 All'atto della firma della Convenzione, le Parti provvedono a istituire un *Comitato di programmazione e monitoraggio* (di seguito indicato come "il Comitato").

3.2 Il Comitato, con sede a Torino presso il Rettorato dell'Università, è composto dal Rettore dell'Università, o persona da lui delegata, da tre membri da lui nominati e da quattro membri nominati dal Comitato di Gestione della Compagnia.

3.3 Il Presidente del Comitato è il Rettore o la persona da lui delegata.

3.4 Con scambio di lettere, gli Enti convenzionati indicano i propri rappresentanti contestualmente alla firma della presente Convenzione.

3.5 Ciascuno degli Enti convenzionati può sostituire uno o più componenti del Comitato dandone comunicazione scritta, a firma del legale rappresentante, all'altro Ente.

3.6 Il Comitato si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del suo Presidente.

3.7 Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 6 (sei) componenti del Comitato.

3.8 I componenti il Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito.

Art. 4 - Compiti del Comitato

4.1 Il Comitato avrà i seguenti compiti:

- a) elaborare entro tre mesi dal proprio insediamento un *documento programmatico pluriennale* che individui le linee guida condivise sui "progetti di Ateneo" e sugli enti di cui all'art. 2 comma quarto, da sviluppare per la durata della presente Convenzione, come stabilita all'art. 8, definendo altresì il fabbisogno finanziario complessivo necessario alla attuazione dei progetti;
- b) predisporre entro il 30 settembre di ciascun anno della durata della Convenzione (entro quattro mesi dal proprio insediamento per il primo anno di applicazione) un *documento sulle priorità annuali* concernente le attività e i progetti da sviluppare in attuazione del documento pluriennale, di cui alla lettera precedente, con le ipotesi relative alla loro modulazione finanziaria;
- c) redigere un *rapporto consuntivo annuale* che illustri la congruenza tra previsioni programmatiche, priorità annuali e stato di avanzamento nella realizzazione dei progetti;

d) coordinare le *attività di valutazione* connesse alla Convenzione, così come indicate al successivo art. 9, avendo cura di fornirne specifica comunicazione nei rapporti consuntivi annuali.

4.2 I documenti e i rapporti di cui alle lettere precedenti saranno trasmessi dal Comitato ai rispettivi Organi di governo degli Enti convenzionati entro 15 giorni dalla loro approvazione da parte del Comitato medesimo.

4.3 In sede di predisposizione del primo documento sulle priorità annuali, di cui alla lettera b del presente articolo, il Comitato esaminerà, in via preliminare, le richieste di stanziamento coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 1 e con i documenti di cui all'art. 4.1 già presentate alla data del 28 febbraio 2010 da soggetti facenti capo all'Università e all'esame della Compagnia.

4.4 Il Comitato si avvale dello staff di supporto al Nucleo di Valutazione dell'Università per la messa a punto della documentazione di propria pertinenza.

Art. 5 - Modalità di approvazione

5.1 Gli Organi degli Enti convenzionati possono formulare osservazioni scritte al Comitato sui documenti e i rapporti di cui all'art. 4 (lettere a, b, c) entro 45 giorni dalla loro ricezione.

5.2 Gli Organi degli Enti convenzionati si impegnano ad assumere le opportune deliberazioni sulla base degli obblighi e delle procedure definiti dai propri statuti e regolamenti interni entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti di cui all'art. 4 lettera b.

5.3 Qualora gli Organi degli Enti convenzionati si siano avvalsi della possibilità di formulare osservazioni scritte, di cui al primo comma del presente articolo, il termine di 60 giorni, di cui al comma precedente, decorre dalla ricezione delle risposte del Comitato.

Art. 6 - Ridestinazione di risorse

6.1 La Compagnia e l'Università prendono atto che non sono stati ancora erogati, per accordi intervenuti in tal senso tra le Parti, €12.000.000 (dodici milioni di euro) dei €16.000.000 (sedici milioni di euro) previsti dalla convenzione tra le Parti firmata il 23 dicembre 2003, a sostegno del programma di sviluppo dell'Ateneo per il periodo 2003-2006, richiamata nelle premesse.

6.2 La Compagnia e l'Università convengono che il 50 per cento delle risorse non erogate di cui al comma precedente, pari a €6.000.000 (sei milioni di euro), sia ridestinato a quanto previsto dalla presente Convenzione, nei termini indicati all'art. 7.

6.3 Le Parti concordano inoltre che nel corso del periodo coperto dalla Convenzione e

comunque entro la scadenza della stessa, il Comitato formulerà delle proposte da sottoporre ai rispettivi Organi di governo relative alla destinazione dei rimanenti € 6.000.000 (sei milioni di euro) non erogati, fermo restando il principio che essi non potranno essere destinati a copertura di spesa corrente.

6.4 Con la firma della presente Convenzione le Parti concordano di considerare priva di efficacia la convenzione da esse firmata il 23 dicembre 2003, fatti salvi gli effetti già prodotti in esecuzione della stessa.

Art. 7 - Contributi della Compagnia e dell'Università

7.1 La Compagnia si impegna a stanziare a beneficio dell'Università, per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 e individuati nei documenti di cui all'art. 4, un contributo *ordinario* complessivo fino alla concorrenza di € 21.000.000 (ventuno milioni di euro), cui si aggiungono, quale contributo *straordinario*, € 6.000.000 (sei milioni di euro), secondo quanto indicato all'art. 6 secondo comma della presente Convenzione.

7.2 L'Università si impegna a integrare i contributi della Compagnia, di cui al comma precedente, con forme di co-finanziamento, per ciascuna delle macro-aree indicate all'art. 2 della presente Convenzione.

7.3 Le modalità di riparto delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Compagnia e dall'Università sui tre esercizi coperti dalla Convenzione, secondo quanto indicato all'art. 8, saranno definite in occasione della redazione del documento programmatico pluriennale di cui all'art. 4.

7.4 Per quanto riguarda la Compagnia, gli stanziamenti indicati devono essere oggetto di specifica deliberazione annuale da parte del Comitato di Gestione della stessa, secondo quanto previsto all'art. 5 della presente Convenzione.

7.5 Per quanto riguarda l'Università, gli stanziamenti destinati a integrare i contributi della Compagnia sono approvati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

7.6 In prima applicazione il contributo annuo della Compagnia sarà erogato, per una quota pari a un quarto della parte di contributo ordinario, come definito al primo comma del presente articolo, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione. Le successive quote e le successive annualità saranno di norma liquidate in quote entro 30 giorni dall'approvazione dei documenti del Comitato secondo le modalità previste all'art. 5, secondo le indicazioni definite dagli Organi della Compagnia all'atto della delibera di approvazione degli stanziamenti annuali e tenuto conto delle proposte del Comitato nei documenti di cui all'art. 4 (lettere a, b).

7.7 Agli effetti dell'erogazione del contributo, verranno riconosciuti solo i costi inclusi nelle previsioni di spesa indicate per i singoli progetti.

7.8 La Compagnia si impegna a limitare i contributi alle attività clinico-sanitarie di

ambito universitario, di cui all'art. 2 quarto comma, a un tetto massimo equivalente al 10 per cento degli stanziamenti annuali ordinari, come indicati nel primo comma del presente articolo, deliberati dalla Compagnia nell'ambito della presente Convenzione, comprensivi di eventuali stanziamenti già deliberati nel corso del primo anno della sua applicazione. Di tali contributi extra-convenzione la Compagnia si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comitato.

7.9 Le Parti concordano fin da ora che il Comitato potrà decidere autonomamente, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivi, variazioni non superiori al:

- a) ± 5 per cento tra le risorse disponibili per le macro-aree operative di cui all'art. 3, come indicate nel documento programmatico pluriennale di cui all'art. 4;
- b) ± 10 per cento all'interno delle voci di spesa dei singoli *budget* dei progetti individuati per ciascuna macro-area.

7.10 Di tali variazioni dovranno essere date motivazione e rendicontazione nei documenti di cui all'art. 4 (lettere b, c). Eventuali modifiche superiori ai limiti sopra indicati dovranno essere oggetto di specifica deliberazione da parte dei rispettivi Organi di governo degli Enti convenzionati.

7.11 I contributi della Compagnia di cui alla presente Convenzione dovranno trovare specifica indicazione nel bilancio dell'Università.

7.12 Eventuali risorse ancora da utilizzare alla scadenza degli impegni relativi alla presente Convenzione potranno essere utilizzate, unicamente per le finalità concordate, entro e non oltre i 24 mesi successivi alla scadenza della Convenzione stessa.

Art. 8 - Durata della Convenzione

8.1 La presente Convenzione avrà inizio dalla data della sua firma, coprirà gli esercizi 2010, 2011, 2012 e cesserà improrogabilmente il 31 dicembre 2012.

8.2 Almeno sei mesi prima della suddetta scadenza, gli Enti convenzionati avvieranno le rispettive procedure interne per definirne le eventuali modalità di rinnovo.

8.3 Ciascuna delle Parti può, per giustificati e comprovati motivi, recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra parte con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di quando il recesso deve avere esecuzione. In tale caso, i versamenti di cui all'art. 7 verranno effettuati dalla Compagnia solo con riferimento all'esercizio per il quale il Comitato di Gestione della Compagnia avrà già approvato il documento annuale di cui all'art. 4 lettera b.

Art. 9 - Valutazione

9.1 La Compagnia e l'Università riconoscono l'importanza fondamentale della valutazione come strumento di verifica dei risultati raggiunti con le iniziative e i progetti sostenuti e di miglioramento delle rispettive pratiche e procedure operative.

9.2 Gli Enti convenzionati concordano sulla necessità che il Comitato di cui all'art. 3 operi in stretto raccordo con il Nucleo di Valutazione dell'Università e che sia incoraggiato anche il ricorso a valutazioni esterne.

9.3 Per quanto riguarda la selezione dei progetti di ricerca, la Compagnia e l'Università concordano sulla necessità di utilizzare valutazioni esterne in forma anonima tramite procedure riconducibili a quelle impiegate a livello comunitario o internazionale. Nell'ambito della propria attività di coordinamento prevista dall'art. 4 lettera d, il Comitato definirà i criteri ed i requisiti per la costituzione di una banca dati dei valutatori da impiegare per gli scopi della presente Convenzione.

9.4 La Compagnia, tenuto conto di quanto previsto dal proprio statuto e dai propri regolamenti interni, si riserva la possibilità di ricorrere a ulteriori valutazioni esterne, in forma anonima. Gli esiti di tali valutazioni saranno trasmessi, sempre in forma anonima, al Comitato per le decisioni conseguenti.

9.5 Le Parti concordano che anche l'attuazione della presente Convenzione sarà oggetto di valutazione complessiva, in forme e modi da definire in sede di Comitato, e che l'esito di tale valutazione costituirà un criterio di riferimento per i rispettivi Organi ai fini delle determinazioni sull'eventuale rinnovo della Convenzione, secondo le procedure indicate all'articolo precedente.

Art. 10 - Comunicazione

10.1 Le Parti si impegnano a dare adeguata visibilità, in sede di comunicazione, sia al rapporto instaurato con la presente Convenzione sia agli specifici interventi attuati in sua applicazione e alle loro ricadute operative e istituzionali.

10.2 A tal fine, le Parti faranno ricorso ai rispettivi uffici preposti alle attività di comunicazione, in forme e modi da concordare in sede di Comitato.

Art. 11 - Proprietà intellettuale

11.1 Per quanto riguarda la proprietà intellettuale e l'eventuale utilizzo commerciale dei risultati di ricerche sviluppate nel quadro e con il sostegno dei fondi individuati dalla presente Convenzione, valgono i regolamenti dell'Università in materia.

11.2 L'Università si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Comitato sugli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale e gli utilizzi commerciali, di cui al comma precedente.

11.3 La Compagnia può formulare eventuali osservazioni scritte, in sede di Comitato, entro 30 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni da parte dell'Università.

Art. 12 - Riservatezza e dati personali

12.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione.

12.2 L'Università e la Compagnia si atterranno al rispetto del vincolo della riservatezza su specifici progetti e attività della controparte di cui verranno a conoscenza, qualora da essa richiesto.

12.3 Per quanto riguarda il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione le Parti si attengono alla normativa vigente e a quanto previsto dai propri regolamenti in materia.

Art. 13 - Definizione delle controversie

13.1 La presente Convenzione è stipulata tra l'Università e la Compagnia in buona fede.

13.2 Per ogni controversia che potrà sorgere tra gli Enti convenzionati in merito all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, verrà tentata la composizione amichevole. Qualora quest'ultima non sia raggiunta, si procederà per via giudiziale, presso il Foro di Torino.

Art. 14 - Norme finali

14.1 Per quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, si richiamano tutte le norme di leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

14.2 Le spese di bollo, dell'eventuale registrazione e quanto altro inerenti la presente Convenzione saranno a carico pariteticamente delle Parti.

Torino,

IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (Prof. Ezio Pelizzetti)	IL PRESIDENTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO (Avv. Angelo Benessia)
--	---